STATUTO UNICO

PER LE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI TORTONA

rivisto e approvato nel Consiglio dei Priori del 12 ottobre 2025

CAPITOLO 1°
LA COSTITUZIONE

Articolo 1

Sono costituite nella Diocesi di Tortona, con il nome di Confraternite, associazioni ecclesiastiche pubbliche di fedeli, tra le quali fa parte la Confraternita denominata

"Beata Vergine Maria del Gonfalone e del Santo Rosario"

con sede in Pozzolo Formigaro

Piazza Italia n. 9

C.F. 83001150065

presso l'Oratorio della Assunta

Essa è soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta a osservare, oltre che il presente Statuto, le norme del Codice di Diritto Canonico e i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica.

Essa è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto/Decreto del Ministero degli Interni n. 2440 del 13/12/1934, registrato sulla G.U. N. 124 in data 27/05/1953 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Alessandria al n. 392/88.[1]

Articolo 2

Tutte le Confraternite della Diocesi sono soggette al **Priorato** che, retto da Statuto proprio, ha compito di coordinamento e vigilanza sull'attività delle stesse.

Articolo 3

Ogni Confraternita trae la sua denominazione dal **titolo** legittimamente approvato, che la contraddistingue. Le insegne e l'abito proprio sono determinati dal Regolamento interno. L'abito in uso ha mantellina azzurra e veste bianca con in vita una cinta in corda.

[1] Le Confraternite che godono della Personalità Giuridica nell'Ordinamento dello Stato Italiano con Regio Decreto, quelle di antica istituzione, e con Decreto del Ministero dell'Interno, quelle costituite dopo il 1946, e perciò si qualificano civilmente come Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, a norma della Legge 20 maggio 1985 n. 222, art. 4, sono iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di appartenenza ed hanno codice fiscale proprio.

Articolo 4

L'**erezione canonica** delle singole Confraternite spetta all'Ordinario diocesano, a norma dei canoni 301 §1 e 312 §1 del Codice di Diritto Canonico (=C.I.C.) In base a tale decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica a tenore del canone 313.

Articolo 5

Ogni Confraternita, in applicazione del Codice di Diritto Canonico, è retta a norma del presente **Statuto**, approvato da mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona in data 20 gennaio 2026.

Articolo 6

Solo il Vescovo può **dispensare** o derogare, a norma del can. 85 C.I.C. a quanto stabiliscono gli articoli del presente Statuto, in parte o completamente e darne **autentica interpretazione**.

CAPITOLO 2°
FINALITA' GENERALI E RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE

Articolo 7

La Confraternita ha come **fini principali** la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei suoi membri, detti anche sodali, in campo religioso;

c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;

d) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano;

e) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'oratorio dove la Confraternita ha la propria sede;

f) conservare e incrementare il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nella sede e nei locali adiacenti.

Articolo 8

La Legislazione civile considera le Confraternite "Associazioni di fedeli", a scopo religioso o come pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza; infatti il fine primario costitutivo ed essenziale delle Confraternite è esclusivamente, o almeno prevalentemente,

di religione e di culto, nonché di promozione delle opere di pietà e di misericordia cristiana, a norma del canone 298 di Diritto Canonico.

Articolo 9

La Confraternita cura la dignità del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche nella propria chiesa o oratorio, in collaborazione e sintonia con il Parroco. Promuove, nel nuovo spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative, in collaborazione con il volontariato parrocchiale, specie la Caritas.

Articolo 10

La Confraternita si impegna a evitare ogni atteggiamento di estraneità alla vita parrocchiale o di alternativa a essa; al contrario deve:

a) partecipare attivamente e in spirito di collaborazione alla vita della Parrocchia e alle sue iniziative,

b) collaborare con il Consiglio Pastorale e con le altre Confraternite e Associazioni cattoliche,

c) sostenere la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi italiane.

Articolo 11

La Confraternita deve sempre interpellare il Parroco del luogo, specialmente nel caso non sia il suo Cappellano, prima di prendere una decisione circa la vita di culto e l'ammissione e la formazione dei suoi membri; in particolare la Confraternita si impegna a non programmare nemmeno saltuariamente celebrazioni liturgiche senza aver il consenso del suo Cappellano proprio e, nel caso non fosse lo stesso, informato il Parroco.

Articolo 12

La Confraternita potrà svolgere qualsiasi attività, anche diversa da quella di Religione e di Culto, nel rispetto della Legge Canonica e Civile, e in particolare dell'art. 15 della legge 20 maggio 1985, numero 222, e dell'art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33, sempre nello spirito della carità cristiana, del servizio dei fedeli e per la realizzazione di quanto a essa verrà affidato di volta in volta dall'Ordinario Diocesano. L'esercizio di altre attività, comunque, non rappresenta, né potrà mai rappresentare lo scopo primario, unico o prevalente della Confraternita, ma anzi deve considerarsi solo come mezzo sussidiario al raggiungimento delle finalità primarie, proprie e distintive della Confraternita (formazione cristiana, culto e solidarietà).

CAPITOLO 3°
I CONFRATELLI E LE CONSORELLE

Articolo 13

L'**adesione alla Confraternita** deve essere considerata impegno serio e pubblico di vita cristiana. Essa, pertanto, sia una scelta pienamente libera e consapevole e non sia mossa da interessi puramente umani, ma da genuine motivazioni religiose. Le domande di ammissione, previo parere favorevole del Parroco, saranno esaminate dal Consiglio, che si

pronuncerà sull'ammissione con votazione a maggioranza assoluta. Contro il rigetto della domanda è ammesso il ricorso all'Assemblea o al Priorato Diocesano. Per essere ammessi alla Confraternita è necessario essere battezzati e cresimati, distinguersi per bontà di vita, probità di costumi, fedeltà alla Chiesa Cattolica, e non perseguire ideologie contrarie alla lettera e allo spirito del Vangelo e condannate dal Magistero della Chiesa.

Articolo 14

Possono far parte della Confraternita come **confratelli effettivi** i fedeli battezzati e cresimati di entrambi i sessi che abbiano compiuto i 16 anni di età e che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Articolo 15

Con l'approvazione previa del Parroco/Cappellano l'ammissione dei **sodali aggregati** è deliberata dal Priore, sentito il parere del Consiglio. Sono sodali aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita. Per essi il Regolamento interno preveda un'insegna che non si confonda con l'abito dei membri effettivi. I confratelli iscritti prima dell'approvazione del presente sono considerati aggregati. Il passaggio da confratello da sodale aggregato a confratello effettivo avviene su richiesta dello stesso, previa approvazione del Consiglio.

Articolo 16

La vita cristiana dei sodali effettivi e aggregati non può prescindere dalla partecipazione alla Santa Messa festiva, dall'impegno di preghiera corale e personale e dall'adempimento dei propri doveri.

Articolo 17

I membri effettivi cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per tre anni dalla vita confraternale e di mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi, salvo il caso di indigenza; la scadenza per il pagamento della tessera di socio è fissato al 31 marzo dell'anno relativo. Fatto salvo il primo anno di istituzione del presente statuto nel quale il termine è fissato al 30/06/2026. I confratelli e le consorelle dimessi per assenza e/o per inadempimento nel versamento della quota potranno conservare il titolo e la qualifica di membri aggregati

b) per dimissione deliberata dal Consiglio. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano secondo il dettato del canone 316 del Codice di Diritto Canonico entro il termine di gg. 40 dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 18

L'Ordinario Diocesano può sospendere o espellere un confratello o una consorella anche per una giusta causa non prevista espressamente dal presente Statuto o non chiaramente determinata.

Articolo 19

L' Ordinario Diocesano ha anche la facoltà di sospendere l'attuazione del provvedimento di espulsione proposto dal Consiglio, richiedendo allo stesso di riesaminare il caso secondo le indicazioni che riterrà di dare per la composizione in via bonaria (can. 1446, § 1).

Articolo 20

Il rito di Ammissione dovrà celebrarsi, una volta l'anno con apposito rituale, approvato dall' Ordinario Diocesano.

CAPITOLO 4°
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Articolo 21

Ogni confratello al momento dell'Ammissione, deve possedere i segni della Confraternita, il cui uso è obbligatorio per tutti, come da consuetudine e da Regolamento approvato.

Articolo 22

È espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, farsi sostituire da estranei o far indossare i simboli della Confraternita a non membri, pena un'ammonizione o anche l'espulsione dalla Confraternita. I segni distintivi sono sempre di proprietà della Confraternita.

Articolo 23

I membri effettivi, confratelli e consorelle, hanno il **dovere** di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita.

Per realizzare le finalità proprie della Confraternita, i confratelli e le consorelle sono tenuti a:

a) frequentare gli incontri di Catechesi, proposti dal Parroco/Cappellano;

b) testimoniare una vita religiosa con la partecipazione assidua alla S. Messa nelle domeniche e nei giorni festivi, e la frequenza ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia, almeno una volta all'anno;

c) partecipare alle processioni di obbligo;

d) visitare e soccorrere spiritualmente, in caso di necessità anche materialmente, i confratelli e le consorelle ammalati o degenti, in casa o in ospedale. anziani o soli;

e) collaborare con il Vescovo e il Parroco alla realizzazione dei piani di azione pastorale della Diocesi e della Parrocchia;

f) zelare il culto proprio della Confraternita.

Articolo 24

I confratelli e le consorelle sono tenuti a versare un contributo annuale, uguale per tutti.

È in facoltà di ognuno versare libere elargizioni. La carità personale deve essere sempre alimentata da ciascun membro della Confraternita e ritenuta un'opera di misericordia da non escludere in alcun modo.

La Confraternita deve promuovere al suo interno, in collaborazione con la Parrocchia, le Giornate, almeno quelle universalmente obbligatorie: Missionaria Mondiale, per la Terra Santa e lodevolmente le altre con colletta obbligatoria.

CAPITOLO 5°
ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Sono organi della Confraternita:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio;

Articolo 26

L'**Assemblea**, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore essere informata circa il rendiconto economico, approvare le linee direttive proposte dal Consiglio e sanzionare le decisioni urgenti prese dal Priore.

a) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei confratelli o del Delegato Vescovile.

b) La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

c) Alle Assemblee partecipano tutti i soci che risultino in regola con il tesseramento da almeno il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e la validità dell'Assemblea stessa.

d) Ogni socio che ne abbia il diritto esprime il suo voto nei modi previsti dallo Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto singolo e a presentare un'unica delega ove fosse consentita dal tipo di votazione. La delega è esclusa sempre nelle elezioni e nelle votazioni con scrutinio segreto. Il socio ammalato o impedito a partecipare può chiedere per iscritto che sia raccolto il suo voto presso il suo domicilio. In tal caso il Priore, o un suo delegato, con un altro confratello si recherà a raccoglierne il voto.

e) L'Assemblea è presieduta dal Priore. Il Segretario del Consiglio funge da segretario anche dell'Assemblea.

f) Tutti i Confratelli e le Consorelle maggiorenni, regolarmente iscritti e non sospesi, sono eleggibili ed elettori.

g) Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salva diversa determinazione

dell'Assemblea. Per le elezioni alle cariche sociali ogni votante esprime su una scheda, debitamente preparata dal Segretario e autenticata dal Priore, un massimo di cinque preferenze, contrassegnando i nomi prescelti a fronte di una scheda recante l'elenco di tutti i confratelli con diritto di voto passivo, se il numero complessivo dei soci effettivi sia meno di cinquanta. Per l'elezione del Priore saranno presentati all'Ordinario i Confratelli e/o le Consorelle con il più alto numero di voti in numero di tre e in caso di parità il confratello/la consorella con maggiore anzianità nella Confraternita. Il Segretario, una volta accertata l'accettazione degli eletti, rediga un verbale con il nome dei primi tre votati in ordine alfabetico senza indicazione dei voti raccolti, indicando indirizzo e codice fiscale di ciascuno. Il verbale sia poi trasmesso al Priorato Diocesano nel più breve tempo possibile. Tra di essi e tra i due successivi con il maggior numero di voti, il Priore dopo l'istituzione canonica a norma dei can. 158-163 sceglierà il Vice-Priore e assegnerà gli altri incarichi.

h) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno di tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'assemblea sarà validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti.

Articolo 27

Gli officiali della Confraternita, membri del Consiglio, sono: Il Priore, il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Tesoriere. I termini suddetti si declinino al femminile quando assegnati a consorelle. Le cariche all'interno del Consiglio siano liberamente assegnate dal Priore tra i confratelli e le consorelle, tenuto conto dei risultati dell'elezione alla carica di Priore e delle competenze e attitudini. Il Priore comunichi secondo consuetudine alla Confraternita le sue scelte e ne dia, quanto prima, comunicazione scritta al Priorato Diocesano.

Articolo 28

Il Consiglio è composto dal Priore e dai quattro suddetti officiali rimane in carica per un triennio.

Articolo 29

Il **Priore** dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Inoltre:

a) nomina quanto prima il Vice Priore tra i confratelli e le consorelle presentati al Vescovo per l'istituzione canonica e sceglie con i criteri dettati dall'art. 27 gli altri membri del Consiglio; sostituisce i consiglieri deceduti, decaduti o dimissionari: di tali nomine si dia notizia in modo efficace alla Confraternita.

b) convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne presiede le riunioni e ne fissa l'ordine del giorno;

c) coordina l'attività della Confraternita;

d) cura il perseguimento dei fini istituzionali;

e) mantiene i rapporti con il Priorato Diocesano;

f) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto nei termini e nei modi previsti dallo Statuto.

g) presenta all'approvazione del Consiglio, entro il mese di febbraio, il bilancio consuntivo, approvato e firmato dal Tesoriere, a norma dei canoni 319 e 1287, § 1; sottoponendolo poi entro il mese di marzo al giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo l'istituzione ricevuta dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano, in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche e statutarie.

Articolo 30

Il **Vice Priore** collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del mandato statutario. Il Vice-Priore tiene il registro delle presenze alle varie celebrazioni e raduni, e provvede alla formazione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle.

Articolo 31

Il **Segretario** redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, conserva il libro dei soci e dei verbali, cura l'archivio e la corrispondenza, e inoltre prepara le schede per l'Assemblea elettiva.

Articolo 32

Il **Provveditore** cura la sede e i beni della Confraternita in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per i Beni culturali e la competente Soprintendenza; egli ha il compito di predisporre la custodia degli "ex-voto", di un certo valore e pregio artistico, e di ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Conserva gli altri beni mobili della Confraternita (vesti liturgiche, vasi sacri etc.) e l'inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.

Articolo 33

Il **Tesoriere** ha l'amministrazione contabile e prepara con cura il rendiconto annuale. In specie:

a) cura la contabilità della Confraternita conservandone scrupolosamente la relativa documentazione giustificativa;

b) provvede alla riscossione delle offerte ed ai pagamenti;

c) deposita presso uno o più istituti di credito le somme di denaro della Confraternita, con eccezione di quanto necessario alle piccole esigenze di cassa;

d) conserva il denaro liquido in cassa;

e) annota la soddisfazione dei Legati pii e degli altri oneri di culto;

f) versa agli Organismi cui la Confraternita aderisce le quote stabilite;

g) aggiorna l'elenco dei morosi;

h) rende il conto di cassa ogni anno al Consiglio.

Articolo 34

Il **Consiglio** si riunisce, su convocazione del Priore, ordinariamente ogni sei mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio può deliberare validamente con la presenza di almeno tre componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Priore. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'adunanza dello stesso Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso. Il membro del Consiglio che cessa di appartenere alla Confraternita decade dalla sua carica all'interno del Consiglio. Tale decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio e comunicata all'Assemblea più prossima.

Il Consiglio delibera gli atti di straordinaria manutenzione e amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e da decreto dato dal Vescovo Diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Articolo 35

Salva diversa disposizione dell'Ordinario Diocesano, il Parroco del luogo ove ha la sede principale o l'oratorio è il Cappellano del Sodalizio. Il **Cappellano** ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli può partecipare senza diritto di voto al Consiglio e all'Assemblea. Il Cappellano, nel caso sia rimasto assente dal Consiglio o dall'Assemblea, deve essere informato delle delibere principali dal Priore o da un suo delegato. Il Cappellano ha sempre facoltà di relazionarsi per ogni evenienza con il Delegato Vescovile.

Articolo 36

Il **patrimonio della Confraternita** è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da altre oblazioni o contributi di soci o di terzi. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dal Consiglio e, secondo la consuetudine, comunicato al Cappellano; a norma della legge canonica, infine, sottoposto all'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Articolo 37

È opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio **gruppo giovanile**. Questo dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio. Per esso si organizzino iniziative di carattere formativo e ricreativo, in particolare quelle che promuovono e valorizzano l'apporto dei giovani alla vita della Confraternita. Si favorisca l'elezione di giovani meritevoli nel Consiglio.

Articolo 38

La Confraternita può avere un **oratorio proprio**; in esso è tassativamente proibito svolgere celebrazioni religiose negli stessi orari in cui vengono svolte nella chiesa parrocchiale.

I Confratelli devono partecipare a tutte le celebrazioni religiose previste nella chiesa parrocchiale, specie nel Triduo della Settimana Santa, nelle grandi Solennità e in occasione della festa patronale, come anche in tutte le altre ricorrenze secondo consuetudine e regolamento interno proprio. All'oratorio proprio, quando esista, possono accedere tutti i fedeli (can. 1223) per iniziative di culto, predicazione e catechesi organizzate dalla Parrocchia o dalla Confraternita stessa (Can 1225). Per ogni altro tipo di iniziativa il Priore si consulterà previamente con il Parroco o con il Cappellano.

Articolo 39

In presenza di speciali circostanze o di gravi ragioni, il Vescovo della Diocesi di Tortona può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del Codice di Diritto Canonico, un **Commissario** che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

CAPITOLO 6°
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

Articolo 41

La soppressione è un atto esterno che viene esercitato dall'Ordinario in forza della sua giurisdizione sulle Associazioni. In modo esemplificativo esso può essere adottato nei seguenti casi:

a) la mancanza dei soci;

b) l'inattività irreversibile della Confraternita;

c) quando la Confraternita non attua più le finalità per cui era nata, cioè il culto e la solidarietà.

Articolo 42

Il provvedimento di estinzione della Confraternita, comunque emanato dall'Ordinario Diocesano, determina anche i modi dell'utilizzazione del Patrimonio residuo e le modalità di trasferimento della proprietà attraverso la devoluzione, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Articolo 43

Questo Statuto, per la cui stesura sono stati sentiti in Consiglio i Priori delle Confraternite della Diocesi, entra in vigore e diventa obbligatorio per tutte le Confraternite della Diocesi di Tortona a partire dal 31 ottobre 2025.

Eventuali variazioni vanno approvate dal Vescovo Diocesano, pena la invalidità. Le eventuali variazioni al presente Statuto da parte delle singole Confraternite devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci e presentate in duplice copia al Priorato e all'Ordinario Diocesano entro il 31 agosto 2025 per l'approvazione.

Con la promulgazione del presente Statuto si intende abrogato ogni altro Statuto precedente.

Articolo 44

Ogni Confraternita dovrà redigere un proprio Regolamento interno per l'adeguamento al presente Statuto delle consuetudini locali. Il Regolamento determinerà abito e insegne proprie, usi e consuetudini, calendario proprio, partecipazione alle celebrazioni e processioni, eventuali penalità e quant'altro venga ritenuto utile. I Regolamenti delle singole Confraternite già in atto conservano la loro validità.

Copia di tale Regolamento deve essere consegnata al Priorato.

Articolo 45

I Priori e le Priore in carica al momento dell'entrata in vigore di questo Statuto Generale, così come i rispettivi Consigli, rimarranno in carica fino alla scadenza stabilita dai precedenti Statuti. Di tale scadenza dovrà essere data comunicazione scritta al Priorato entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il presente anno.

Articolo 46

Ogni confratello e consorella dovrà avere una copia del presente Statuto e una copia dello stesso dovrà sempre essere messa a disposizione dei confratelli e delle consorelle nella sede della Confraternita

Articolo 47

Fra le circostanze previste dall'art. 40, il Vescovo può nominare un Commissario dichiarando decaduto il Consiglio, quando la metà più uno dei Consiglieri presentasse le proprie dimissioni per iscritto.

Nel caso in cui il Priore presentasse al Vescovo per iscritto le proprie dimissioni dall'incarico, il Vescovo stesso, esaminato il caso ed eventualmente accettate le dimissioni, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 48

Ogni anno ogni singola Confraternita comunichi per iscritto e brevemente al Priorato Diocesano le attività svolte nell'anno precedente (numero degli effettivi e aggregati, data assemblea, date riunioni del Consiglio, attività di culto, catechesi e carità eventualmente svolte, processioni esterne a cui ha partecipato e ogni altra eventuale notizia opportuna).

Articolo 49

Ogni Confraternita ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone (responsabilità civile, incendi e furti, infortuni).

Articolo 50

Per quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice di Diritto Canonico, nonché le norme del Codice Civile, le leggi della Chiesa e dello Stato Italiano.